

Codice XST024

D.D. 7 ottobre 2021, n. 637

Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 - codice CIG: 0386453F16): autorizzazione subappalto ex art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 in capo all'Impresa GI.DI. Impianti s.r.l. per "ripristini impianti elettrici ricadenti in categoria OS30".



ATTO DD 637/XST024/2021

DEL 07/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT

OGGETTO: Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16): autorizzazione subappalto ex art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 in capo all'Impresa GI.DI. Impianti s.r.l. per “ripristini impianti elettrici ricadenti in categoria OS30”.

Premesso che:

- con Determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1355 del 30.12.2010, in esecuzione della D.G.R. n. 41-6188 del 18.06.2007 e del D.P.G.R. n. 8 del 01.02.2010, veniva aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori di realizzazione del nuovo palazzo degli uffici regionali, all'A.T.I. mista COOPSETTE Società Cooperativa (Capogruppo Mandataria con sede in Castelnuovo di Sotto - Via San Biagio n. 75) - C.M.B – Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a. – KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. - Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. - Ubi Leasing S.p.A., Agrileasing S.p.A., Credemleasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. - Credito Piemontese S.p.A, avendo proposto, con riferimento all'importo dei lavori, il prezzo più basso quantificato in € 202.312.132,58, al netto degli oneri della sicurezza quantificati in € 5.987.083,29 e così per complessivi € 208.299.215,87 oltre IVA, e uno spread di 1,485 % oltre all'Euribor;

- con Atto rogito Notaio Andrea Ganelli di Torino Rep. n. 21961, Atti n. 14424 del 30.5.2011, registrato in data 23.6.2011 al n. 15995, serie 1T, la Regione Piemonte – Direzione Risorse Umane e Patrimonio – costituiva sull'area di proprietà (così come identificata nell'atto medesimo) apposito diritto di superficie di durata trentennale, per la realizzazione dell'opera, in favore dell'A.T.I. finanziatrice costituita tra Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. - capogruppo - Ubi Leasing S.p.A., Agrileasing S.p.A., Credemleasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. - Credito Piemontese S.p.A.;

- in pari data 30.5.2011, con scrittura privata autenticata rep. 21962, Atti n. 14425, Notaio Andrea Ganelli di Torino, veniva stipulato fra l'A.T.I. finanziatrice (Concedente) e la Regione Piemonte (Utilizzatore) contratto, cui il contratto di concessione del diritto di superficie è direttamente collegato, disciplinante i termini e le modalità della locazione finanziaria del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente;

- in dipendenza del contratto di locazione finanziaria la sopra citata A.T.I. finanziatrice, con scrittura privata autenticata Notaio Andrea Ganelli di Torino, repertorio n. 21963/14426 del 30.5.2011, conferiva mandato con rappresentanza alla Regione Piemonte per la stipula del contratto di appalto con l'A.T.I. realizzatrice dell'opera nonché, fra l'altro, per la sottoscrizione dei contratti strumentali e/o necessari per l'adempimento del Mandato e il completamento dell'opera quali, a mero titolo esemplificativo, quelli relativi ai monitoraggi ambientali, alla bonifica bellica, allo spostamento dei sottoservizi etc.;

- in dipendenza del contratto di locazione finanziaria e del mandato con rappresentanza conseguentemente ricevuto dall'A.T.I. finanziatrice, in data 30.5.2011 con scrittura privata autenticata n. 21964 Atti n. 14427, Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrata in data 27.06.2011 al n. 16123/1T, veniva stipulato contratto di appalto tra la Regione Piemonte (Committente) e COOPSETTE società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'ATI Costruttrice: COOPSETTE (con sede in Castelnovo di Sotto – Via San Biagio n. 75) - C.M.B - Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA S.p.A. - KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Appaltatore), costituita per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente;

- con D.G.R. n. 22-2268 del 27.6.2011 veniva istituita la Struttura temporanea ST0701 “Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione”) inizialmente incardinata nella Direzione Risorse Umane e Patrimonio;

- in data 21.07.2011 il funzionario della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, nominato Direttore dei Lavori del suddetto appalto con Determinazione n. 569 del 21.7.2011 della medesima direzione, procedeva alla consegna parziale dei lavori onde permettere all'Appaltatore di predisporre quanto necessario al fine della perfetta installazione del cantiere e di eseguire accertamenti di misura, tracciamenti e ricognizioni e tutte le opere ed azioni propedeutiche all'effettivo inizio dei lavori;

- in data 30.11.2011 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna definitiva dei lavori;

- con Determinazione Dirigenziale n. 687 del 03.08.2012 del Settore ST0701 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1, per il maggior importo complessivo di € 731.248,80 al lordo del ribasso d'asta (20,97%), pari netti € 577.905,93, oltre € 18.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 595.905,93 o.f.e., rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito, il quale è risultato conseguentemente aumentato e rideterminato in € 202890.038,51 al netto del ribasso d'asta del 20,97% oltre € 6.005.083,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.895.121,80 o.f.e. (Atto di Sottomissione ed allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi – rep. n. 16946 del 06.09.2012 – registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. di Torino 1 in data 12.09.2012 al n. 12724);

- con Determinazione Dirigenziale n. 110 del 23.12.2013 del Settore STS102 della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale veniva approvata la perizia di Variante Migliorativa proposta dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 11 del D.M. LL.PP. 145/2000, agli atti dell'Amministrazione, con contestuale approvazione dello schema di “Atto Aggiuntivo

preliminare”, sottoscritto per preventiva accettazione dall’Appaltatore in data 18 dicembre 2013, attestante una minore spesa per lavori di € 513.191,58 al netto del ribasso d’asta (o.f.e.);

- con Determinazione Dirigenziale n. 116 del 01.08.2014 della Struttura STS102 veniva approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n. 2, per un maggiore importo complessivo di perizia di lordi € 447.225,13 pari al netto del ribasso d’asta ad euro 353.442,02 oltre euro 30.211,21 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, o.f.e.. Con il suddetto provvedimento, nel richiamare lo Schema di Atto Aggiuntivo preliminare sottoscritto il 18.12.2013 relativamente alla Variante Migliorativa, nonché lo Schema di Atto di Sottomissione sottoscritto il 18.05.2012 in ordine alla ridefinizione quantitativa del materiale proveniente dagli scavi tra materiale da conferire a discarica e materiale da conferire a riuso e correlato concordamento di nuovi prezzi per una minore spesa contrattuale per lavori € 612.338,56.= al netto del ribasso d’asta, ed un incremento contrattuale per oneri per la sicurezza di € 30.211,21.= e così per una complessiva minore spesa contrattuale di netti € 582.127,35.=, veniva conseguentemente dato atto della rideterminazione dell’importo contrattuale ad € 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d’asta del 20,97%, oltre € 6.035.294,50.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.312.994,45.= o.f.e.;

- con Determinazione dirigenziale n. 164 del 28.11.2014 venivano approvate le Revisioni nn. 11 e 12 effettuate dal Coordinatore Sicurezza in Esecuzione al Piano di Sicurezza e Coordinamento con conseguente rideterminazione in complessivi euro 6.193.817,19 o.f.e. dell’importo complessivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nonché le liste delle economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31 pari a complessivi netti € 352.551,62 o.f.e, con contestuale approvazione dello schema di Atto di Sottomissione sottoscritto per preventiva accettazione dall’Appaltatore in forza del quale l’importo contrattuale di cui al Contratto 30.5.2011, come rideterminato con Atto di Sottomissione rep. n. 16946 del 06.09.2012, veniva conseguentemente rideterminato in € 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d’asta del 20,97%, oltre € 352.551,62.= o.f.e. per liste economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per 202.630.251,57.= per lavori, oltre € 6.193.817,19=. Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.824.068,76.= o.f.e. (Atto rep. n. 00397 del 30.12.2014, registrato all’Agenzia delle Entrate Uff. Torino 1 in data 20.01.2015 al n. 308 serie 3);

- con Determinazione Dirigenziale n. 228 del 15.09.2015 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 3, agli atti dell’Amministrazione, relativa all’esecuzione di maggiori oneri e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo quantificato in complessivi lordi € 4.225.980,96 pari, per effetto del ribasso d’asta del 20,97%, ad € 3.339.792,75 per lavori, oltre € 105.030,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi € 3.444.823,71, oneri fiscali esclusi, rispetto all’importo contrattuale originariamente pattuito come ridefinito dai successivi atti aggiuntivi, il quale è stato conseguentemente rideterminato in € 205.617.492,70 per lavori al netto del ribasso d’asta, oltre € 352.551,62 o.f.e. per Iste economia dalla n.ro 1 alla n.ro 31, ed € 6.298.848,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 212.268.892,47, oneri fiscali esclusi;

- in data 30.10.2015 il Direttore dei Lavori presentava alla Stazione Appaltante la perizia suppletiva e di variante n. 4 afferente, in parte, al potenziamento dell’impianto fotovoltaico del complesso, in ottemperanza all’intervenuta variazione normativa di cui al D.L. 4 giugno 2013 n. 63, al fine di perseguire l’obiettivo fissato dall’art. 4-bis, estendendo l’installazione dei pannelli fotovoltaici sull’intera superficie del Centro Servizi, in parte, a lavorazioni finalizzate al miglioramento dell’Opera e alla sua funzionalità, per un importo di complessivi € 6.521.627,38 al netto del ribasso d’asta del 20,97% oltre ad € 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 77.187,08 per Liste in economia (dalla n. 32 alla n. 43) e così per una complessiva maggiore

spesa di netti € 6.752.651,91, o.f.e., come da schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi ex art. 136 del D.P.R. n. 554/1999 firmati in data 26/10/2015 per preventiva accettazione, con riserva, dall'allora capogruppo mandataria Coopsette soc. coop., trasmessi dal Direttore dei Lavori tra gli elaborati della "Variante n.4" ;

- con Decreto n. 541 del 30.10.2015 il Ministero dello Sviluppo Economico provvedeva alla messa in liquidazione coatta amministrativa dell'Impresa Mandataria dell'A.T.I. Coopsette soc. coop., con sede in Castelnuovo di Sotto (RE), Mandataria Capogruppo dell'originaria A.T.I. aggiudicataria dei lavori e, ai sensi dell'art. 78 R.D. n. 267/1942 ss.mm.ii., la procedura concorsuale decretata in capo alla Società Coopsette determinava lo scioglimento del mandato con rappresentanza esclusiva a suo tempo conferito a detta Impresa cooperativa dalle Società Mandanti dell'A.T.I. Costruttrice della locazione finanziaria di opera pubblica di cui trattasi;

- con D.G.R. n. 28-3689 del 25.7.2016 la Giunta Regionale provvedeva, fra le diverse cose, alla parziale modifica della scheda progettuale di cui alla D.G.R. n. 22-2268 del 27.6.2011 e s.m.i. avente ad oggetto l'istituzione della Struttura temporanea "Palazzo per Uffici della Regione Piemonte;

- gli accadimenti conseguenti all'intervenuta liquidazione coatta amministrativa della Società Mandataria Capogruppo dell'A.T.I. aggiudicataria di Imprese esecutrici Coopsette occorsa in data 30.10.2015 determinavano per la Stazione Appaltante l'impossibilità di procedere, sino alla ricostituzione di un'idonea A.T.I. di Imprese Costruttrici intervenuta nel mese di aprile 2017 (Atto rep. n. 278061, di Raccolta n. 45168, Notaio Paolo Vincenzi del Collegio Notarile di Modena e residente in Carpi Via Alghisi, 31, costitutivo dell'A.T.I. mista Società C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P.IVA *omissis*) - Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Mandante) con sede in via Vanzetti n. 1 a Forlì (part. IVA *omissis*), all'approvazione e formalizzazione della quarta perizia di Variante, attuata con Determinazione Dirigenziale n. 218/XST009 del 26.05.2017;

- con la succitata Determinazione dirigenziale n. 218 del 26.05.2017 veniva disposta l'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 4, relativa all'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo di complessivi lordi € 8.252.090,83 , pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di € 6.521.627,38 oltre ad € 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 77.187,08 per Liste in economia (dalla n.ro 32 alla n.ro 43), il tutto per una complessiva maggiore spesa di netti € 6.752.651,91 oneri fiscali esclusi, pari ad € 8.238.235,33 con conseguente rideterminazione dell'importo dell'appalto, al netto del ribasso d'asta, nell'importo complessivo di € 219.021.544,38 di cui € 6.452.685,60 per oneri la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, così come più nel dettaglio di seguito esposto;

- in data 8.6.2017, in esecuzione delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 34-4998 del 08.05.2017 e n. 2-5141 del 7.6.2017 per le motivazioni riportate nei provvedimenti di Giunta Regionale cui si fa rinvio, veniva sottoscritto tra la Regione Piemonte e l'A.T.I. di Imprese Costruttrici ricostituita per la realizzazione della nuova Sede Unica addendum contrattuale Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - dell'08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, al contratto d'appalto stipulato dall'A.T.I. aggiudicataria in data 30.05.2011 alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427 per il completamento dell'opera regionale ex art. 37, comma 18 del D.lgs n. 163/2006 ss.mm.ii.;

- in data 22.6.2017 veniva sottoscritto Verbale di ripresa dei lavori, a firma del Direttore dei lavori all'epoca in carica e della neo ricostituita A.T.I. di Imprese Costruttrici;

- con Determinazione Dirigenziale n. 332 del 14.07.2017, in esecuzione della D.G.R. 2-5298 del 6.7.2017, veniva disposto di affidare a S.C.R. Piemonte S.p.A. l'incarico dirigenziale biennale di Direttore Lavori del Palazzo Unico Regionale nell'ambito dell'organico societario della citata S.C.R. come da schema di Convenzione contestualmente approvato;
- con Determinazione Dirigenziale n. 335 del 18.07.2017 l'Amministrazione prendeva atto che, in forza dell'incarico conferito di cui alla Convenzione del 14.07.2017 stipulata in esecuzione della sopra richiamata Determinazione Dirigenziale 332 del 14.07.2017, S.C.R. Piemonte S.p.A. aveva individuato nell'ambito del proprio organico societario, con decorrenza dal 17.07.2017, il Dirigente Ing. Mauro Bartolomeo FEGATELLI quale Direttore Lavori dell'Appalto per la realizzazione della nuova Sede Unica della Regione Piemonte;
- con Determinazioni Dirigenziali n. 629 del 20.11.2017, n. 920 del 27.12.2018 e n. 1044 del 30.12.2019, in conformità agli indirizzi di cui rispettivamente alle D.G.R. n. 1-5760 del 10.10.2017, n. 63-8215 del 20.12.2018 e n. D.G.R. n. 33-879 del 23.12.2019, venivano approvate Convenzioni integrative stipulabili con S.C.R. Piemonte S.p.A. in ordine all'implementazione delle professionalità componenti l'Ufficio di Direzione Lavori dell'appalto di cui trattasi e alla rideterminazione della durata, del piano di lavoro e dei costi derivanti dallo svolgimento dell'incarico per effetto delle sopravvenute circostanze emerse relativamente ai lavori di cui trattasi;
- con Determinazione dirigenziale n. 125 del 15.3.2018, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, veniva disposto, di approvare, nelle more della ex c.d. perizia di variante n. 5, la perizia suppletiva e di variante n. 6 inerente l'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo per lavori, al netto del ribasso d'asta, di € 492.051,86 oltre a complessivi € 19.837,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto per una complessiva maggiore spesa di netti € 511.889,14.= oneri fiscali esclusi, rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito, il quale viene conseguentemente aumentato e rideterminato in € 212.631.171,94 per lavori, oltre € 6.472.522,88.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto delle revisioni al PSC nn. 15 e 16 , ed € 429.738,70.= per liste in economia (dalla n. 1 alla n. 43) e così per complessivi € 219.533.433,52.=, fatti salvi gli effetti economici che la Perizia suppletiva e di variante n. 5 (in realtà Atto ricognitivo) produrrà sul contratto d'appalto;
- con D.G.R. n. 30-9079 del 27.5.2019 veniva adottato provvedimento avente ad oggetto *“Realizzazione del nuovo complesso amministrativo istituzionale dell'ente Regione Piemonte mediante locazione finanziaria di opere pubbliche (CUP: J19I06000100002 - CIG: 0386453F16). Perizie Suppletive e di varianti: indirizzi.”* ;
- la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 4-439 del 29.10.2019 di riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 28.7.2008, n. 23 e s.m.i., aveva, tra le diverse cose, istituito la Struttura regionale temporanea XST024 *“Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT”* regionale temporanea XST024 *“Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT”*, articolazione della Direzione A11000 *“Risorse finanziarie e patrimonio”*;
- con Determinazione dirigenziale n. 1045 del 30.12.2019, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, veniva disposto di approvare, nelle more della ex c.d. perizia di variante n. 5 (in realtà Atto Ricognitivo) di cui all'art. 3 dell'Atto Aggiuntivo al contratto d'appalto, stipulato con l'A.T.I. CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop., Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, la perizia suppletiva e di variante n. 7, riportante l'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo, al netto del ribasso d'asta, per lordi € 9.871.866,05 =, pari, per effetto dd

ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di € 7.801.735,74 oltre ad € 311.673,44 = per maggiori oneri della sicurezza per perizia 7 non soggetti a ribasso (Rev. PSC nn. 22, 23, 24 finale) pari a € 8.113.409,18 o.f.e., nonché complessivi € 445.669,08 per oneri correlati a revisioni al P.S.C. sino al n. 21 ulteriori a quelle approvate unitamente alla perizia n. 6, € 88.925,75 per liste in economia (n. 44) il tutto per una complessiva maggiore spesa contrattuale di netti € 8.648.004,01= oneri fiscali esclusi, per cui il nuovo importo dei lavori a corpo risulta conseguentemente aumentato e rideterminato in complessivi € 228.181.437,53, di cui € 220.432.907,68 per lavori al netto del ribasso, € 518.664,45 per Liste in Economia (da n. 1 a n. 44) e € 7.229.865,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, restando salvi gli effetti economici che la c.d. Perizia suppletiva e di variante n. 5, in realtà Atto ricognitivo, produrrà sul contratto d'appalto di cui trattasi;

- con D.G.R. n. 15-941 del 24.01.2020 veniva deliberato di attribuire all'Ing. Anna Maria FACIPIERI l'incarico di responsabile della struttura temporanea XST024 "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT", istituita con DGR n. 4-439 del 29.10.2019, quale articolazione della direzione A11000 "Risorse finanziarie e patrimonio", considerato altresì che al responsabile della predetta struttura competono il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento;

- con Determinazione Dirigenziale n. 136 del 17.04.2020 veniva adottato il provvedimento avente ad oggetto "*Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16). Perizia suppletiva e di variante n. 7 approvata con Determinazione n. 1045 del 30.12.2019. Approvazione revisione Elaborati di perizia nn. 1, 2 e 7*";

- con D.G.R. n. 35-1561 del 19.6.2020, per le motivazioni esposte nel provvedimento, la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio veniva, tra le diverse cose, autorizzata all'approvazione e stipulazione, poi avvenuta in data 4.8.2020, di Addendum convenzionale rep. n. 150 del 7.8.2020 fra la Regione Piemonte e SCR Piemonte S.p.A. avente ad oggetto la rideterminazione della durata, del piano di lavoro e degli importi economici previsti dalla Convenzione del 14.7.2017, e successivi Addendum, con prolungamento della durata della Convenzione di D.L. di ulteriori 6 mesi sino al 17 Gennaio 2021 e della durata della Convenzione riferita all'Ufficio di D.L. sino a Dicembre 2020 con inclusione, senza oneri aggiuntivi per la Regione Piemonte, delle attività di D.L. dell'intervento di opere di ripristino di vizi e non conformità di opere realizzate presso il Palazzo unico in costruzione in Cat. OS18;

- con Determinazione dirigenziale n. 464 del 09.09.2020, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, veniva disposto, di approvare, ai sensi dell'art. 132 comma 1, lett. b), c), comma 3 secondo periodo del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nelle more della c.d. ex perizia di variante n. 5/Atto ricognitivo, inerente l'Atto contrattuale in corso con l'A.T.I. CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop., Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - dell' 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, la perizia suppletiva e di variante n. 8, riguardante l'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo, al netto del ribasso d'asta, per lordi € 4.940.352,09=, pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di € 3.904.360,26 oltre ad € 209.924,84= per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, afferenti la perizia medesima e così per complessivi € 4.114.185,10, oltre € 95.167,53 per liste in economia (corrispondente alla n. 45) il tutto per una complessiva maggiore spesa contrattuale di netti € 4.209.352,63 = oneri fiscali esclusi, per cui il nuovo importo dei lavori a corpo risulta conseguentemente aumentato e rideterminato in complessivi € 232.390.790,16 di cui € 224.337.267,9 per lavori al netto del ribasso, € 613.831,98 per Liste in Economia (da n. 1 a n. 45) e € 7.439.600,24 per oneri della sicurezza non soggetti a

ribasso, restando salvi gli effetti economici che la c.d. ex Perizia suppletiva e di variante n. 5/Atto ricognitivo produrrà sul contratto d'appalto di cui trattasi;

- con Determinazione Dirigenziale n. 706 del 30.11.2020, in conformità agli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 56-2403 del 27.11.2020, veniva autorizzata, tra le diverse cose, l'approvazione e stipulazione, fra la Regione Piemonte e SCR Piemonte S.p.A. di addendum avente ad oggetto la prosecuzione delle attività della D.L., della durata e dei costi inerente l'incarico di D.L. per l'esecuzione del nuovo Palazzo regionale in Torino e l'incarico di D.L. dell'intervento di ripristino vizi lavori eseguiti in Cat. OS18;

- con Determinazione Dirigenziale n. 731 del 3.12.2020 veniva, fra le diverse cose, disposto di prendere atto che, in forza dell'incarico di cui alla Convenzione del 14.7.2017, e successivi Atti in ultimo l'Addendum dell'1.12.2020 digitalmente sottoscritto, SCR Piemonte S.p.A. individuava nell'ambito del proprio organico societario, in esito a ricerca di professionalità interna e con decorrenza dell'incarico dall'1.12.2020, l'Arch. Bruno Smania quale Direttore dei lavori, con funzioni di coordinamento dell'Ufficio di Direzione Lavori, dell'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, della nuova Sede Unica della Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16) nell'Area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato "Zona Urbana di Trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL, in sostituzione del Direttore dei Lavori Ing. Bartolomeo Fegatelli posto in quiescenza;

- con D.G.R. n. 36 - 3318 del 28.5.2021 veniva approvato provvedimento deliberativo avente ad oggetto *Realizzazione del nuovo complesso amministrativo istituzionale dell'ente Regione Piemonte mediante locazione finanziaria di opere pubbliche (CUP: J19I06000100002 – CIG: 0386453F16). Variante n. 9 in corso d'opera: indirizzi;*

- con la Determinazione dirigenziale n. 342/XST024 del 07.06.2021 é stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 9, e il relativo cronoprogramma dei lavori, per il maggior importo complessivo dei lavori di lordi € 4.866.433,83= pai, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto dei lavori di € 3.845.942,66 oltre a € 385.056,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 18.111,86 per Lavori in Economia, per cui il nuovo importo dei lavori a corpo risulta conseguentemente aumentato e rideterminato in complessivi € 236.639.901,64, di cui € 228.183.210,60 per lavori al netto del ribasso, €631.943,84 per Liste in Economia (da n. 1 a n. 46) e € 7.824.747,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, restando salvi gli effetti economici che la c.d. ex Perizia suppletiva e di variante n. 5/Atto ricognitivo produrrà sul contratto d'appalto di cui trattasi;

- con D.G.R. n. 28-3515 del 9.7.2021, per le motivazioni esposte e richiamate nella deliberazione cui si fa rinvio per relationem, é stato approvato provvedimento deliberativo avente ad oggetto la realizzazione, mediante leasing in costruendo ex art. 160 bis del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., del nuovo complesso amministrativo istituzionale della Regione Piemonte: Indirizzi per l'adozione dello schema di Atto integrativo al contratto di locazione finanziaria fra la Regione Piemonte e l'A.T.I. di Banche finanziatrici con Capogruppo Mandataria M.P.S. Leasing & Factoring S.p.A.; - con Determinazione n. 427/A11000/2021 del 15.7.2021, in recepimento degli indirizzi della succitata Deliberazione di Giunta Regionale, é stato approvato lo schema di Atto integrativo - al contratto di locazione finanziaria di cui a scrittura privata autenticata del 30.5.2011 repertorio n. 21962, Atti n. 14425, Notaio Andrea Ganelli di Torino - da stipularsi fra la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio e l'A.T.I. di Banche Finanziatrici del leasing in costruendo con Mandataria Capogruppo M.P.S. Leasing & Factoring S.p.A. ed é stata impegnata la spesa complessiva presunta alla copertura finanziaria della spesa presunta complessiva inerente gli oneri di prelocazione (poi

integrata con D.D. n. 497 del 5.8.2021) e i canoni di locazione finanziaria (corrispondenti a tre semestralità posticipate così previste in funzione delle presunte tempistiche di presa in consegna dell'opera) in favore dell'A.T.I. di Banche finanziatrici MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. Mandataria Capogruppo (con sede legale in Siena Via Aldo Moro n. 11/13), UBI LEASING S.p.A., ICCREA BANCA IMPRESA S.p.a., CREDEMLEASING S.p.A., SARDALEASING S.p.A., CREDITO VALTELLINESE S.p.A.;

- in data 22.7.2021 é stato stipulato l'Atto contrattuale, integrativo del Contratto di locazione finanziaria del 30.5.2011, mediante scrittura privata autenticata del 22.7.2021 repertorio n. 6535 Raccolta n. 4575 Notaio Dott. Marco Sormani in Milano registrato in data 26.7.2021 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Milano II al n. 81721 Serie 1T, a firma del Direttore Risorse Finanziarie e Patrimonio e dell'A.T.I. di Banche Finanziatrici MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. Mandataria Capogruppo (con sede legale in Siena Via Aldo Moro n. 11/13 - C. Fiscale *omissis*), UBI LEASING S.p.A., ICCREA BANCA IMPRESA S.p.a., CREDEMLEASING S.p.A., SARDALEASING S.p.A., CREDITO VALTELLINESE S.p.A.”

atteso che l'A.T.I. Appaltatrice di Imprese Costruttrici aveva dichiarato, all'atto dell'offerta di gara, l'intendimento di subappaltare, tra l'altro, la categoria di lavorazioni: “cat. OS30” entro la misura del 90%;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 139 del 20.3.2018 con la quale veniva autorizzato il subappalto in capo alla Società GI.DI. Impianti S.r.l. (Partita IVA *omissis* con sede in Via Indro Montanelli n. 88 a ROMA per i lavori di “*ripristino degli impianti elettrici e speciali, attinenti la categoria OS30*” per un importo presunto di € 58.936,78,00 compresi oneri di sicurezza, oltre IVA, fatta salva la condizione risolutiva di cui all'art. 92 – commi 3 e 4 – del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 9.1.2019 con la quale veniva autorizzata l'estensione del sopracitato subappalto per il maggior importo presunto di € 90.000,00 compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA afferente all'esecuzione di “*ripristino degli impianti rilevazione fumi*” e pertanto sino all'importo complessivo massimo di € 148.936,78, compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 73 del 06.03.2020 con la quale veniva, tra le diverse cose, disposto di autorizzare l'estensione, del subappalto autorizzato con Determinazione n. 139 del 20.3.2018 e successiva estensione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 22 del 9.1.2019 per totali € 148.936,78, compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA, in capo all'impresa GiDi Impianti S.r.l. (P. IVA *omissis*) con sede in Via Indro Montanelli n. 88 a Roma rientranti nella categoria OS30, per il maggior importo presunto di € 39.207,00, compresi oneri di sicurezza, oltre IVA afferente l'esecuzione di “*ripristini vari*” e pertanto sino all'importo complessivo massimo presunto di € 188.144,38,=, compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 98 del 19.03.2020 con la quale veniva, tra le diverse cose, disposto di autorizzare l'estensione, del subappalto autorizzato con Determinazione n. 139 del 20.3.2018 e successive estensioni di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 22 del 9.1.2019 e n. A11 73 del 6.3.2020 per totali € 188.144,38 compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA, in capo all'impresa GiDi Impianti S.r.l. (P. IVA *omissis*) con sede in Via Indro Montanelli n. 88 a Roma rientranti nella categoria OS30, per il maggior importo presunto di € 144.000,00, compresi oneri di sicurezza, oltre IVA afferente l'esecuzione di “*ripristini vari*” e pertanto sino all'importo complessivo massimo presunto di € 332.144,38 =, compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 786 del 18.12.2020 con la quale il R.U.P., ritenuto di condividere le considerazioni dell'Ufficio di Direzione Lavori inviate a mezzo di posta elettronica del 17.12.2020, acclarata in pari data al prot. 131853/XST024, disponeva, tra le diverse cose, di autorizzare l'estensione, del subappalto autorizzato con Determinazione n. 139 del 20.3.2018 e successive estensioni di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 22 del 9.1.2019, n. 73 del 6.3.2020 e n. 98 del 19.03.2020 per totali € 332.144,38 compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA, in capo all'impresa GiDi Impianti S.r.l. (P. IVA *omissis*) con sede in Via Indro Montanelli n. 88 a Roma rientranti nella categoria OS30, entro il limite del maggior importo presunto di € 12.951,04 compresi oneri di sicurezza, oltre IVA afferente l'esecuzione di *“ripristini impianti elettrici ricadenti in categoria OS30”*;

dato atto che il contratto di subappalto principale, a tutta la terza estensione rideterminato in complessivi € 332.144,38 oltre IVA, con la suddetta Determinazione n. 786 del 18.12.2020 autorizzante il quarto integrativo pari ad € 12.951,04 oltre IVA, è stato, per mero errore materiale, autorizzato fino a un importo massimo presunto *omissis* rideterminato in complessivi € 345.094,42 oltre IVA anziché sino ad un importo massimo presunto rideterminato in complessivi € 345.095,42 oltre IVA;

vista la nota prot. n. 581/21 AR del 06.09.2021, acclarata in pari data al prot. n. 117571/XST024, e documentazione ad essa allegata, con la quale l'A.T.I. appaltatrice ha avanzato richiesta di autorizzazione all'integrazione del subappalto in capo all'Impresa GIDI IMPIANTI s.r.l. (part. IVA *omissis*) con sede in Roma, (RM) – Via Indro Montanelli, 88, autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 139 del 20.3.2018 e successive integrazioni (di cui alle succitate DD.DD. n. 22 del 09.01.2019, n. 73 del 06.03.2020, n. 98 del 19.03.2020, n. 786 del 18.12.2020 di autorizzazione ai quattro atti integrativi precedenti G201803181 del 25.10.2018, G201900567 del 4.2.2019, G201903554 del 25.10.2019, G202003801 del 17.10.2020 al contratto di subappalto G201703677 del 12.12.2017) per lavori di *“ripristino impianti elettrici e speciali, attinenti alla cat. OS30”*, per il maggior importo presunto di €. 24.836,00 compresi oneri di sicurezza per €. 853,64 e oltre IVA;

visto il quinto atto di integrazione n. G202102373 del 26/07/2021 al contratto di subappalto principale n. G201703677 del 12.12.2017, trasmesso dall'Appaltatore in allegato alla suddetta istanza n. 581/21 AR del 06.09.2021, stipulato tra la suddetta Impresa subappaltatrice e la Società Consortile esecutrice di Imprese riunite - a suo tempo costituita dall'A.T.I. Appaltatrice per l'esecuzione dell'appalto - TORINO SOC. CONS. A R.L. (P. IVA *omissis*) con sede in Milano – Via Anton Cechov n. 50;

visto il parere dell'Avvocatura, di cui alla nota del Settore Avvocatura prot. n. 1638/A1304 del 12.02.2018 acclarata al prot. n. 9089/XST009 del 13.02.2018, rilasciato a riscontro di correlata richiesta di parere prot. 1525/XST009 dell'8.1.2018 in materia di subappalti aventi ad oggetto lavori di ripristino a seguito della stipulazione dell'Atto aggiuntivo dell'8.6.2017 Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - dell'08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, al contratto d'appalto stipulato dall'A.T.I. aggiudicataria in data 30.05.2011 alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427 e le correlate precisazioni a riguardo della distinzione fra subappalto di lavori di ripristini di vizi e di ripristini di ammaloramenti;

visto l'art. 2 del suddetto Atto Aggiuntivo il quale, tra le diverse cose, stabilisce che:

“2.1 In ragione di quanto illustrato alle precedenti premesse, con la sottoscrizione del presente Atto, l'Appaltatore subentra dalla data di sottoscrizione del presente Atto, nel Contratto di Appalto per l'esecuzione dei lavori, forniture, prestazioni e provviste necessarie per completare e consegnare l'Opera completamente compiuta, funzionante e pronta all'uso, insieme con le

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e successivi elaborati di varianti con i relativi allegati, di cui all'art. 2 del contratto 30.5.2011.

Ferme restando le responsabilità di legge (con particolare riferimento a quelle per vizi, anche occulti, e per difetti), l'Appaltatore si obbliga sin d'ora ad eseguire a sue cura e spese e senza ricevere ulteriori compensi anche:

- i lavori di ripristino dei vizi non occulti ad oggi riscontrati di cui all'allegato f) del punto 1.3;*
- i lavori di ripristino degli ammaloramenti, ferma la facoltà dell'Appaltatore di apporre riserve riguardo agli stessi;*
- i lavori di ripristino di ogni altro vizio e difetto che dovesse riscontrarsi anche in seguito;*
- i lavori già contabilizzati a tutto il SAL 21 ma non effettivamente eseguiti ad eccezione delle lavorazioni nella categoria OS18”;*

richiamata la nota prot. 123751/XST024 del 27.09.2021 con cui é stato richiesto alla Direzione Lavori in ordine all'istanza in questione, di voler esprimere le proprie valutazioni in relazione al caso di specie delle lavorazioni oggetto di richiesta di integrazione di subappalto e in particolare in merito:

- alla categoria di lavorazioni da eseguire;*
- all'attestazione circa la riconducibilità di detti ripristini a vizi dell'opera o ad ammaloramenti intesi come “.. danni da invecchiamento riportati all'opera a seguito della sospensione dei lavori” in tale ultimo caso incidenti sulla quota subappaltabile, giusto il parere dell'Avvocatura regionale di cui alla nota prot. n. 1638/A1304 del 12.02.2018;*
- alle verifiche di legge dei prezzi in subappalto praticati di cui all'Elenco Prezzi allegato all'Atto contrattuale n. 5 G202102373 del 26/07/2021, trasmesso con la suddetta istanza prot. n. 581/21 AR del 06.09.2021, integrativo del contratto di subappalto originario;*

visto il parere rilasciato dal Direttore dei Lavori prot. SCR n. 7714 del 01.10.2021, acclarato in pari data al prot. n. 125289/XST024, con il quale viene comunicato che:

“In riferimento alla comunicazione dell'Appaltatore in oggetto per l'ulteriore integrazione al subappalto all'Impresa G.I.DI. IMPIANTI S.r.l., con sede in Roma (RM), via Indro Montanelli n. 88, P. IVA omissis, si precisa che le lavorazioni attinenti a RIPRISTINI IMPIANTI ELETTRICI integrative, di maggior importo parziale presunto di € 24.836,00 di cui € 853,64 per oneri della sicurezza, come indicato nel 5° Atto di Integrazione, rientrano nella categoria di opere specializzate OS30 "IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI" ai sensi dell'art. 61 D.P.R. 207/2010 - Allegato A.

Come da Attestazione SOA, cod. 02859640241 in corso di validità, l'Impresa G.I.DI. IMPIANTI S.r.l. è qualificata a svolgere attività di cui alla richiesta in categoria OS30; alla classe IV bis posseduta corrisponde un importo nettamente superiore all'importo del complessivo del subappalto richiesto anche a seguito dell'ultima integrazione; anche in base alla Iscrizione alla Camera di Commercio presentata prot. n. CEW/10343/2019/CRM0756 del 04/11/2019, l'Impresa è idonea a svolgere lavori di cui alla richiesta: “... costruzione, montaggio, installazione nonché l'esercizio di impianti tecnologici e speciali... e più precisamente: impianti elettrici, telefonici televisivi e simili”. Ai fini della verifica della riconducibilità di detti RIPRISTINI a vizi dell'opera o ad ammaloramenti, a seguito di verifica con la D.O. Impianti competente si rileva che le attività previste nell'integrazione al contratto di subappalto sono ascrivibili a più tipologie; si riporta la tabella redatta dalla D.O. Impianti di Riepilogo per ciascuna attività riportate nell'ALLEGATO B Elenco Prezzi del 5° Atto di Integrazione:

..... OMISSIS

Da quanto sopra si evince che i ripristini in parte sono dovuti a lavori non eseguiti a regola d'arte (vizi), in parte ad attività di routine di manutenzione legate al tempo trascorso dall'installazione di elementi impiantistici (sostituzione batterie), in parte a assistenze e ripristini per guasti su rete esterna.

In ogni caso, come già espresso da questa DL nel caso di richieste di subappalti per RIPRISTINI, e nel caso specifico trattandosi di guasti e relative lavorazioni connesse riconducibili a vizi, si precisa che gli importi relativi non incidono sulla quota massima subappaltabile (ciò anche in caso di ripristini per ammaloramenti delle opere poiché l'Appaltatore è responsabile della tenuta del cantiere ed è Suo onere il mantenimento delle opere anche nella fase di fermo cantiere).

Ai fini della verifica di cui al c. 4 dell'art. 118 D.lgs 163/2006, sentita in merito, la DO Impianti competente ha rilevato che: "Per quanto attiene i prezzi esposti, trattandosi di ripristini o di voci di limitata entità ricomprese in voci di contratto principali, non è possibile esprimersi sul rispetto del 20% massimo di ribasso rispetto ai prezzi dell'appalto principale"; in ogni caso, su specifica richiesta del DL, l'Appaltatore e il Subappaltatore hanno sottoscritto apposita NOTA all'ALLEGATO B Elenco Prezzi riportato in contratto di subappalto, secondo cui "Le parti dichiarano che i prezzi pattuiti nel presente Contratto sono fissi ed invariabili e non sono soggetti a ribasso superiore al 20% rispetto agli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione".

Ai fini della verifica della compatibilità con il Cronoprogramma dei Lavori di Appalto trattandosi di attività di RIPRISTINO strettamente legate a interventi di rimessa in funzione, assistenza, verifiche, sostituzioni e sistemazioni di elementi impiantistici elettrici necessari alla messa in esercizio finale degli impianti, le tempistiche delle relative attività integrative dovranno essere compatibili con il cronoprogramma approvato con la PV9 e con i tempi aggiuntivi conseguenti agli Ordini di Servizio n. 95 del 12/08/2021 e n. 96 del 24/09/2021 che rideterminano la scadenza contrattuale al 24 ottobre 2021; pertanto il nullaosta di questa DL è rilasciato sino a tale data.

Per quanto di competenza nulla osta alla 5° integrazione al subappalto all'Impresa GI.DI. IMPIANTI S.r.l. per lavorazioni attinenti a RIPRISTINI IMPIANTI ELETTRICI, per un maggior ulteriore importo presunto di € 24.836,00 di cui € 853,64 per oneri della sicurezza, che ridetermina l'importo a forfait complessivo del contratto principale G201703677 di € 58.936,78 del 12/12/2017 a € 378.605,38 compresi oneri di sicurezza, considerando il 1° Atto di integrazione G201803181 del 25/10/2018 di € 90.000,00, il 2° Atto di integrazione G201900567 del 04/02/2019 di € 39.207,60, il 3° atto di Integrazione G201903554 del 25/10/2019 di € 144.000,00 e il 4° atto di integrazione G202003801 del 17/10/2020 di € 21.625,00.

L'autorizzazione all'integrazione del subappalto riveste carattere di urgenza per il rispetto della data del 24 ottobre 2021 ad oggi autorizzata per l'ultimazione dei lavori.

Prima dell'ingresso in cantiere delle maestranze dovrà essere trasmessa al C.S.E. ed approvata tutta la documentazione relativa alle norme di sicurezza di cui al D.lgs 81/2008 e s.m.i.";

considerato che, a fronte della richiesta di Informativa Antimafia inoltrata dalla Stazione Appaltante sulla BDNA di cui a protocollo PR_RMUTG_Ingresso_0269425_20200804, in capo all'Impresa GI.DI. Impianti s.r.l. é stata acquisita Informazione Antimafia Liberatoria del 17.03.2021, acclarata al prot. n. 124354/XST024 del 20.09.2021, attestante che a carico della suindicata impresa e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo e preso atto che tale Informativa mantiene validità per 12 mesi dalla sua acquisizione ex art. 86, comma 2 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i, salvo il caso di intervenute variazioni dell'assetto societario;

considerata l'iscrizione dell'impresa GI.DI. Impianti s.r.l. alla C.C.I.A.A. di Roma;

vista l'attestazione n. 15215AL/16/00 rilasciata all'impresa GI.DI. Impianti S.r.l. il 12.03.2021 dalla ESNA-SOA, per le categorie OG1 class. V, OG11 class. III, OS3 class. II, OS5 class. II, OS 28 class. I e OS30 IV Bis - in corso di validità;

verificata la regolarità contributiva dell'impresa, di cui al DURC on line protocollo INPS_26951930 emesso ex art. 6, c. 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., con scadenza validità in data

04.11.2021;

visto il Casellario informatico ANAC delle Imprese, in data 04.10.2021, attestante l'assenza di annotazioni riservate in capo al suddetto Operatore Economico;

considerato altresì che la suddetta impresa subappaltatrice risulta, sulla base della documentazione agli atti della Struttura XST024, in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori pubblici, nonché di regolarità contributiva;

dato atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art 8 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del presente provvedimento all'Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l'inoltro dell'apposita scheda di tali lavori di ripristino con la precisazione, come attestato dalla D.L. con nota prot. SCR n. 7714 del 01.10.2021, acclarata in pari data al prot. n. 125289/XST024 che le attività previste nell'integrazione al contratto di subappalto sono attività di ripristino non legate a danni da invecchiamento riportati all'opera a seguito della sospensione dei lavori, ma attività di ripristino per vizi dovuti a guasti e relative lavorazioni che pertanto non incidono, giusto il parere dell'Avvocatura Regionale, prot. n. 1638/A1304 del 12.02.2018, sulla quota massima di subappaltabilità della categoria OS30 in premessa richiamata (90%);

dato atto che il presente subappalto è autorizzato a titolo amministrativo mentre per l'effettuazione delle prestazioni l'A.T.I. appaltatrice dovrà concordare con la D.L. ed il C.S.E., per le rispettive competenze, la data dell'inizio delle lavorazioni, le modalità esecutive e quant'altro si renda necessario sulla base delle lavorazioni d'appalto contrattualizzate;

vista la L. n. 190/2012 e s.m.i.;

visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023 approvato con D.G.R. n. 1- 3082 del 16/04/2021;

preso atto che il suddetto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023 al paragrafo 7.6. *Sottoscrizione degli atti e visto di controllo* stabilisce quanto di seguito riportato:

“I precedenti Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione della Regione Piemonte avevano introdotto, quale misura ulteriore, la sottoposizione del provvedimento finale al visto di controllo del direttore, da apporre prima della pubblicazione.

Peraltro, la mancata armonizzazione degli atti da sottoporre “al visto del direttore” da parte delle diverse direzioni, la numerosità degli atti sottoposti al visto e la delega attribuita anche ai vice direttori, inducono a sospendere l'applicazione della misura, poiché si è riscontrato un aggravio del procedimento amministrativo, non rivelandosi più uno strumento di prevenzione della corruzione.”;

vista la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039-SA001 del 7.9.2017;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- l'art. 118 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e ss.mm.ii. applicabile all'appalto del leasing regionale in costruzione della Regione Piemonte;
- l'art. 6 del D.L. 16.7.2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»(Decreto Semplificazioni), con modifiche, con L. 11.9.2020 n. 120, e ss.mm.ii, applicabile altresì all'appalto in oggetto in corso di esecuzione;

DETERMINA

per le motivazioni e considerazioni in premessa illustrate in ordine all'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte, in corso di esecuzione nell'Area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato "zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL" (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16) in corso con l'A.T.I. composta da C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P. IVA *omissis*) e IDROTERMICA (Mandante) con sede in Via Vanzetti n. 1 a Forlì, in forza di Atto Aggiuntivo Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - dell'08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, al contratto d'appalto stipulato dall'A.T.I. aggiudicataria in data 30.05.2011 alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427;

- di dare atto che il subappalto, di cui contratto n. G201703677 del 12.12.2017 e successive estensioni di cui agli atti contrattuali integrativi nn. G201803181 del 25.10.2018, G201900567 del 4.2.2019, G201903554 del 25.10.2019 afferente l'esecuzione di "*ripristini impianti elettrici ricadenti in categoria OS30*", autorizzati con Determinazione n. 139 del 20.3.2018 e seguenti Determinazioni Dirigenziali n. 22 del 9.1.2019, n. 73 del 6.3.2020, n. 98 del 19.03.2020 fino a complessivi € 332.144,38 oltre IVA, a tutto il successivo quarto atto integrativo n. G202003801 del 17.10.2020 autorizzato con Determinazione n. 786 del 18/12/2020 per il maggior importo di € 12.951,04 oltre IVA ammonta a complessivi presunti € 345.095,42 oltre IVA anziché a complessivi presunti € 345.094,42 oltre IVA come per mero errore materiale riportato nel dispositivo del suddetto ultimo provvedimento;

- di autorizzare, sulla base delle precisazioni evidenziate dalla Direzione Lavori nella nota prot. SCR n. 7714 del 01.10.2021, acclarata in pari data al prot. n. 125289/XST024, all'ulteriore estensione – di cui all'atto contrattuale integrativo e n. G202102373 del 26/07/2021 - del subappalto sopra specificato, in capo all'impresa GiDi Impianti S.r.l. (P. IVA *omissis*) con sede in Via Indro Montanelli n. 88 a Roma per il maggior importo presunto di € 24.836,00, compresi oneri di sicurezza per € 853.64,00, oltre IVA afferente l'esecuzione di "*ripristini impianti elettrici ricadenti in categoria OS30*" e pertanto entro il limite dell'importo complessivo massimo presunto di €. 369.931,42=, compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed art 8 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del presente provvedimento all'Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l'inoltro dell'apposita scheda con la precisazione, come attestato dalla D.L. con nota SCR nota prot. SCR n. 7714 del 01.10.2021,

acclarata in pari data al prot. n. 125289/XST024, che le attività previste nell'integrazione al contratto di subappalto sono attività di ripristino non legate a danni da invecchiamento riportati all'opera a seguito della sospensione dei lavori, ma attività di ripristino per vizi dovuti a guasti e relative lavorazioni che pertanto non incidono, giusto il parere dell'Avvocatura Regionale prot. n. 1638/A1304 del 12.02.2018, sulla quota massima di subappaltabilità della categoria OS30 in premessa richiamata (90%);

- di dare atto che il presente subappalto è autorizzato a titolo amministrativo mentre per l'effettuazione delle prestazioni l'A.T.I. appaltatrice dovrà concordare con la D.L. ed il C.S.E. per le rispettive competenze, la data dell'inizio delle lavorazioni, le modalità esecutive e quant'altro si renda necessario sulla base delle lavorazioni d'appalto contrattualizzate;

- di dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna Maria FACIPIERI.

La presente Determinazione non comporta impegno di spesa e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013 s.m.i. trattandosi di fattispecie (prestazioni in subappalto direttamente liquidate dall'A.T.I. Appaltatrice) non riconducibile a tale disciplina.

LA DIRIGENTE (XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT)
Firmato digitalmente da Anna Maria Facipieri